



PIERO DELBOSCO

VESCOVO DI CUNEO-FOSSANO

007-2024 – 5 giugno 2024

DECRETO GENERALE SULLE PROCEDURE E SUI TEMPI DELLA RIFORMA DELLE PARROCCHIE

Il Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano 2021-2022, alla costituzione 28, ha chiesto di «pensare all'accorpamento anche giuridico degli enti parrocchiali, salvaguardando la cura per le piccole comunità». Inoltre, alla costituzione 54 ha stabilito di studiare «i percorsi tecnici necessari per sgravare dalle incombenze amministrative gestionali i sacerdoti che sono parroci o legali rappresentanti di altri enti ecclesiastici».

Dopo aver consultato tutti i parroci, in assemblee zonali a cui hanno partecipato pure i loro collaboratori sacerdoti, diaconi, religiosi e laici; sentito più volte il Consiglio presbiterale e ricevuto da esso un voto sulle singole questioni in discussione; convinto che la struttura amministrativa delle parrocchie deve essere semplificata ed alleggerita, al fine di liberare energie per l'annuncio del Vangelo; consapevole che il Vescovo diocesano deve sostenere questo cammino di rinnovamento della Chiesa a lui affidata anche con norme eque e paterne, in modo da prevenire i conflitti e dirimere le controversie, evitando ogni disparità e confusione; ai sensi del can. 515§2 del Codice di diritto canonico e dell'art. 25 delle Norme diocesane dell'8 settembre 2023, stabilisco quanto segue.

1. L'aggregazione delle parrocchie in Unità pastorali, ciascuna affidata ad un medesimo parroco, così come si è venuta configurando negli ultimi vent'anni, ai sensi dell'art. 2 delle Norme diocesane, viene ora definita in modo stabile come nell'elenco allegato a questo Decreto e si costituisce caso per caso al momento della nomina del parroco.
2. Nel quadriennio 2025-2028, quando il parroco ne fa espressa richiesta, sentiti i Consigli parrocchiali e consultate le comunità, vengono pienamente unite in un'unica parrocchia quelle parrocchie che sono già costituite in Unità pastorale, attestata per ciascuna di esse l'impossibilità di manifestare da sola la «Chiesa visibile», e cioè la comunità dei fedeli che evangelizza, dall'iniziazione cristiana alla formazione di giovani e famiglie, che testimonia la carità e che si raduna attorno all'Eucaristia, con propri organismi di partecipazione ed una propria articolazione ministeriale, sotto la guida di un pastore proprio.
3. Il Vescovo diocesano, anche attraverso la Visita pastorale, accompagna e vaglia le espresse e motivate richieste delle piene unioni di cui all'art. 2, favorendo l'adesione di tutte le Unità pastorali costituite, con facoltà di dispensare dai termini del quadriennio previsto, e verificando caso per caso che le motivazioni attestate costituiscano giusta causa per la modifica giuridica delle parrocchie, sentito il Consiglio presbiterale.
4. Le parrocchie che non sono ancora state costituite in Unità pastorale vengono pastoralmente unite quando il Vescovo diocesano lo ritiene necessario, come nell'elenco allegato a questo Decreto, ai sensi dell'art. 1 oppure tramite Decreto singolare che istituisce la Collaborazione pastorale, per cui parrocchie ancora affidate a parroci diversi intraprendono un lavoro comune stabile, fino ad arrivare alla richiesta e all'attuazione della piena unione di cui all'art. 2, a seguito di un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali e accompagnato dal Vescovo diocesano ai sensi dell'art. 3.
5. La piena unione di cui agli artt. 2-4 avviene tramite Decreti singolari del Vescovo diocesano, adottati entro il 30 settembre con decorrenza all'inizio del successivo anno civile, che dispongono l'erezione di nuove parrocchie i cui confini territoriali, per quanto possibile, devono corrispondere ai confini comunali, o rimanere dentro di essi, determinando un patrono, la sede legale, nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre,

e le eventuali altre chiese parrocchiali, mediante divisioni ed incorporazioni o soppressioni, anche se necessario in tempi successivi e usando contratti di comodato, al fine di ottenere gli effetti di cui sotto agli artt. 13-15.

6. Ogni nuova parrocchia, così costituita, è formata dall'insieme delle singole comunità, locali o personali, che si trovano o si radunano nel suo territorio: tali comunità possono, a giudizio del parroco competente, avere propri consigli, i cui rappresentanti formano il Consiglio pastorale parrocchiale e partecipano al Consiglio parrocchiale per gli affari economici, istituiti secondo le indicazioni di cui agli artt. 16-18 delle Norme diocesane. Per il servizio di queste comunità il parroco può essere coadiuvato da altri sacerdoti, che operano come stabilito dagli artt. 12-14 delle Norme diocesane, come pure dai diaconi, dai coordinatori dei settori della pastorale e da altri religiosi o laici collaboratori, di cui all'art. 15 delle Norme diocesane.
7. Il patrono delle nuove parrocchie deve essere scelto secondo le norme della Sede apostolica *de patronis constituendis*. Pertanto, in riferimento al Calendario romano generale o particolare o speciale, possono essere scelti come patroni la beata vergine Maria, sotto un titolo ammesso dalla liturgia, gli angeli, i santi e, con l'indulto della Sede apostolica, i beati, mentre sono sempre escluse le divine persone. Inoltre, si può scegliere un solo patrono: è possibile scegliere due o più santi patroni, se i medesimi sono iscritti insieme nel Calendario. La scelta viene proposta dal parroco che presenta la richiesta di cui agli artt. 2-4, sentiti i Consigli parrocchiali, approvata dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, e confermata dalla Sede apostolica. L'immagine del patrono viene posta nella chiesa parrocchiale madre, di cui all'art. 5, secondo le indicazioni del Delegato vescovile per i Beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Curia diocesana.
8. Il nome del patrono delle nuove parrocchie ne costituisce anche la denominazione legale, nei modi determinati di intesa tra i parroci competenti e il Cancelliere vescovile. La scelta della sede legale nel centro delle nuove parrocchie, e di conseguenza della chiesa parrocchiale madre, è fatta dal Vescovo diocesano, sentiti i parroci competenti e il Consiglio presbiterale, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5 delle Norme diocesane.
9. Oltre alla chiesa parrocchiale madre, di cui all'art. 5, il Vescovo diocesano può scegliere per ciascuna nuova parrocchia altre chiese parrocchiali, avendo cura di garantirne, nei limiti del possibile, una per ogni Comune, alle quali faranno riferimento le singole comunità locali o personali, di cui all'art. 6. I titolari delle singole chiese dedicate che, a norma del can. 1218 non possono essere modificati, saranno celebrati nelle stesse chiese con il grado di solennità, nell'intera nuova parrocchia con il grado previsto nel Calendario romano generale o nel Calendario particolare della diocesi.
10. Nelle nuove parrocchie, le celebrazioni dei Sacramenti, in particolare delle Messe, delle Esequie, della Liturgia delle Ore e della Liturgia della Parola, come pure i percorsi formativi e le opere per la testimonianza della carità saranno organizzati nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre e in altri luoghi, in particolare dove si trovano le altre chiese parrocchiali, nei modi previsti dagli artt. 6-10 delle Norme diocesane.
11. Il rendiconto amministrativo annuale dei beni temporali, di cui all'art. 31 delle Norme diocesane, può prevedere Fondi finanziari non autonomi per ognuna delle chiese parrocchiali della nuova parrocchia in cui contabilizzare le rispettive entrate e uscite, evidenziando eventuali accantonamenti, in modo da rappresentare la partecipazione di ciascuna comunità di cui all'art. 6 nell'unica gestione economica parrocchiale.
12. I libri e i fascicoli parrocchiali di cui al can. 535 e agli artt. 21-22 delle Norme diocesane sono unici a partire dalla decorrenza della piena unione di cui all'art. 5. I medesimi libri e fascicoli delle parrocchie aggregate vengono tutti conferiti all'ente Diocesi di Cuneo-Fossano che ne resta responsabile, ottenute le necessarie autorizzazioni civili, e sono quindi trasferiti nelle sedi dell'Archivio storico diocesano, salvo quelli per l'uso corrente, eccetto i fascicoli delle istruttorie matrimoniali, che vengono temporaneamente ricollocati nelle sedi legali delle nuove parrocchie, con le necessarie autorizzazioni civili e rispettando le norme civilistiche sulla tutela dei beni culturali.
13. Gli immobili degli enti parrocchiali estinti vengono conferiti, tramite i Decreti singolari di cui all'art. 5, ai rispettivi nuovi enti parrocchiali, salvo quelli non prioritari per le attività pastorali, secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei consultori e dal Consiglio diocesano per gli affari economici, sotto la presidenza del Vescovo diocesano, e applicati caso per caso, di intesa con i parroci competenti, sentiti i rispettivi Consigli parrocchiali per gli affari economici, sotto la direzione dell'Economo diocesano.
14. Tramite i medesimi Decreti singolari di cui all'art. 5, gli immobili degli enti parrocchiali estinti che non vengono conferiti ai nuovi enti parrocchiali sono conferiti ad altri enti ecclesiastici non parrocchiali, ai sensi della tabella

allegata a questo Decreto, tenendo conto delle Zone pastorali: i fabbricati di culto e religione con le loro pertinenze ai Santuari diocesani; gli altri fabbricati con le loro pertinenze e quelli in disuso alle Fondazioni di culto che amministrano patrimoni immobiliari diocesani oppure all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, *servatis servandis*.


15. Al fine di tenere conto di situazioni locali temporanee, i parroci possono chiedere, esponendone le ragioni, che alcuni immobili conferiti agli enti non parrocchiali di cui all'art. 14 siano ricevuti in comodato d'uso o utilizzati in convenzione dalle nuove parrocchie.
16. La modifica dello Statuto o la nuova costituzione delle altre persone giuridiche canoniche pubbliche di cui all'art. 14 compete al Vescovo diocesano, sentito il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, e può essere soggetta ad una fase iniziale sperimentale commissariale, direttamente gestita dagli uffici del settore Affari generali della Curia diocesana, della durata di due anni.
17. Al momento della piena unione di cui all'art. 5, se già non si è provveduto diversamente, le attività sociali a carattere commerciale degli enti parrocchiali estinti, in particolare le scuole dell'infanzia e le case di riposo, vengono trasferite ai nuovi enti parrocchiali e si avvia uno studio caso per caso, in modo da cederne in seguito la gestione ad enti non parrocchiali, anche non ecclesiastici, nei cui Consigli le parrocchie competenti mantengono una rappresentanza e con il coinvolgimento, per quanto possibile, degli enti locali, al fine di garantirne sia la sostenibilità economica che il radicamento territoriale.
18. Per quanto riguarda la partecipazione dei parroci a Consigli di amministrazione di enti non parrocchiali che gestiscono scuole dell'infanzia e case di riposo, su iniziativa diocesana viene fatta istanza a chi di dovere perché gli Statuti di tali enti continuino a prevedere la presenza di un consigliere indicato dalle parrocchie competenti, ma non necessariamente il parroco e comunque escludendo che il parroco sia di ufficio il Presidente e legale rappresentante dell'ente stesso.
19. Alla revisione del numero e del dimensionamento delle parrocchie seguirà la riduzione del numero delle Zone pastorali, la cui funzione rimane comunque circoscritta da quanto previsto dalla costituzione 29 del Sinodo diocesano e dai conseguenti artt. 1 e 26 delle Norme diocesane: tale riduzione sarà stabilita dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, non oltre il 1 gennaio 2028.
20. Al fine di accompagnare questo cammino, garantendo equità e legittimi adattamenti, nei singoli casi il Vescovo diocesano, su richiesta del parroco competente e sentito il Consiglio presbiterale, può dispensare dalle prescrizioni di questo Decreto, salvo quelle per cui è competente la Sede apostolica. Inoltre, se necessario, il Vescovo diocesano potrà intervenire con ulteriori Decreti per modificare in via generale le procedure e i tempi qui stabiliti, sentendo il Consiglio presbiterale in caso di modifiche sostanziali.


Tale Decreto generale, promulgato con la pubblicazione sul sito internet diocesano, entra subito in vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria; venga inserito negli atti ufficiali della Curia e sia a suo tempo pubblicato anche sulla Rivista diocesana.

Dato nel Vescovado nuovo di Cuneo, li 5 giugno 2024

emendato:

agli artt. 5 e 14 il 19 marzo 2025; agli artt. 3, 7, 8, 9, 12 e 20 il 30 settembre 2025; agli artt. 2-5 e 14-15 il 30 marzo 2026


+ Piero Delbosco - Vescovo



don Elio Dotto - Cancelliere vescovile

Elenco di cui all'art. 1 del Decreto generale del 5 giugno 2024 aggiornato il 30 marzo 2026

1	Zona pastorale Cuneo Città	Collaborazione pastorale	Unità pastorale [nuova parrocchia]	Abitanti
1	Cattedrale	<i>Cuneo centro</i>	Cattedrale-Santa	3000
2	Santa Maria della Pieve		Maria-Sant'Ambrogio	650
3	Sant'Ambrogio		[San Michele]	700
4	Sacro Cuore di Gesù			8500
5	Cuore Immacolato di Maria			5000
6	San Giovanni Bosco			9600
7	San Paolo		Cuneo	5500
8	San Rocco Castagnaretta		San Rocco-San Paolo	3300
				36250
2	Zona pastorale Cuneo Oltregesso	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
9	Borgo San Giuseppe di Cuneo		Borgo San Giuseppe-	2600
10	Roata Canale di Cuneo		Roata Canale-Spinetta	1200
11	Spinetta di Cuneo			1596
12	Madonna delle Grazie di Cuneo		Madonna delle Grazie-	2551
13	Tetti Pesio di Cuneo		Tetti Pesio-	193
14	Bombonina di Cuneo		Bombonina-	791
15	Castelletto Stura		Castelletto-Riforano-	1100
16	Riforano		Montanera	315
17	Montanera		[San Francesco]	725
3	Zona pastorale Cuneo Oltrestura	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
18	Ronchi di Cuneo	<i>Ronchi-San Benigno-Roata Rossi-San Pietro del Gallo-Passatore</i>	Ronchi-San Benigno-	1150
19	San Benigno di Cuneo		Roata Rossi	1100
20	Roata Rossi di Cuneo			1300
21	San Pietro del Gallo di Cuneo		San Pietro del Gallo-	841
22	Passatore di Cuneo		Passatore	1180
23	Madonna dell'Olmo di Cuneo	<i>Madonna dell'Olmo-San Pio X-Confreria</i>	Madonna dell'Olmo-	4250
24	San Pio X - Cerialdo di Cuneo		San Pio X	2400
25	Confreria di Cuneo			2500
26	San Defendente di Cervasca		Cervasca-Vignolo [Santa Maria Maddalena]	1300
27	San Bernardo di Cervasca			500
28	San Michele di Cervasca			411
29	Cervasca			1848
30	Santa Croce di Vignolo			1050
31	Vignolo			1300
				21130
4	Zona pastorale Valle Colla	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
32	Boves	<i>Boves</i>	Boves-Castellar	7100
33	Castellar-San Giacomo Boves		[Boves]	190
34	Rivoira di Boves			780
35	Mellana di Boves			216
36	Fontanelle di Boves			1200

5	Zona pastorale Valli Gesso e Vermenagna	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
37	Vernante	<i>Valle Vermenagna</i>	Vernante-Limone- Limonetto	1325
38	Limone Piemonte			1175
39	Limonetto di Limone P.		Vernante- [Limone]	25
40	Roccavione		Roccavione-Robilante	2870
41	Robilante			2370
42	Valdieri		Valle Gesso	502
43	Sant'Anna di Valdieri			95
44	Andonno			280
45	Roaschia			90
46	Entracque			875
47	Borgo San Dalmazzo		Borgo San Dalmazzo [San Dalmazzo]	7000
48	Gesù Lavoratore in Borgo			6000
49	Madonna Bruna di Borgo			156
				22763
6	Zona pastorale Valle Stura		Collaborazione pastorale	Unità pastorale
50	Vinadio		Alta Valle Stura	585
51	Bagni di Vinadio			68
52	Aisone			240
53	Sambuco			88
54	Pietraporzio			54
55	Pontebernardo di Pietroporzio			18
56	Bersezio di Argentera			74
57	Argentera			2
58	Demonte	<i>Bassa Valle Stura</i>	Demonte [Santa Maria Madre della Chiesa]	1682
59	Trinità di Demonte			41
60	Festiona di Demonte			201
61	Perdioni di Demonte			69
62	Gaiola		Gaiola-Roccasparvera- Rittana-Valloriate- Moiola [San Pier Giorgio Frassati]	584
63	Roccasparvera			750
64	Rittana			108
65	Valloriate			111
66	Moiola			238

7	Zona pastorale Valle Grana	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
67	Valgrana		Alta Valle Grana [Santa Maria della Valle]	850
68	Montemale			220
69	Monterosso Grana			150
70	San Pietro di Monterosso Grana			110
71	Santa Lucia di Monterosso G.			30
72	Frise di Monterosso Grana			25
73	Pradleves			230
74	Colletto di Castelmagno			25
75	Chiotti di Castelmagno			26
76	Bernezzo			
77	Sant'Anna di Bernezzo	120		
78	San Rocco di Bernezzo	1860		
79	Caraglio		Caraglio	5600
80	San Lorenzo di Caraglio			475
81	Palazzasso di Caraglio			210
82	Paschera di Caraglio			480
				12219
8	Zona pastorale Fossano Città	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
83	Concattedrale	<i>Fossano sud</i>	Concattedrale-San Filippo	2280
84	San Filippo			1210
85	Sant'Antonio Abate		Sant'Antonio-San Bernardo-San Martino	4400
86	San Bernardo			2450
87	San Martino			190
88	Santa Maria del Salice	<i>Fossano nord</i>	Salice-San Lorenzo	6200
89	San Lorenzo			500
90	Spirito Santo		Spirito Santo- Boschetti-Tagliata [Spirito Santo]	3534
91	Boschetti			201
92	Tagliata			312
93	Cervere		Cervere	1602
94	Grinzano di Cervere			511
95	Salmour		Salmour	724
96	Sant'Antonino di Salmour			338
97	Loreto di Fossano			320
				24772

9	Zona pastorale Fossano Pianura	Collaborazione pastorale	Unità pastorale	Abitanti
98	Centallo		Centallo-Mellea Roata Chiusani-San Biagio	5100
99	Mellea di Fossano			165
100	Roata Chiusani di Centallo			990
101	San Biagio di Centallo			875
102	Villafalletto		Villafalletto [San Carlo Acutis]	2250
103	Gerbola di Villafalletto			300
104	Monsola di Villafalletto			370
105	Tetti Roccia di Savigliano			103
106	Vottignasco			536
107	Maddalene di Fossano	<i>Romanisio</i>	Romanisio	523
108	Piovani di Fossano			260
109	Gerbo di Fossano			215
110	Murazzo di Fossano			745
111	San Vittore di Fossano			258
112	San Sebastiano di Fossano			661
113	Genola		Genola	2730
114	Sant'Antonio al Baligio Fossano			245
115	Levaldigi di Savigliano			650
				16976

**Tabella di assegnazione alle Zone pastorali
dei Santuari diocesani e delle Fondazioni di culto
per il conferimento degli immobili
ai sensi dell'art. 14 del Decreto generale del 5 giugno 2024**

	Zona pastorale	Santuario Diocesano assegnato Fondazione di culto assegnata
1	Zona pastorale Cuneo Città	Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle Fondazione Opere Diocesane Cuneesi
2	Zona pastorale Cuneo Oltregesso	Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle Fondazione Opere Diocesane Cuneesi
3	Zona pastorale Cuneo Oltrestura	Santuario Diocesano San Magno Fondazione Opere Diocesane Cuneesi
4	Zona pastorale Valle Colla	Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle Fondazione Opere Diocesane Cuneesi
5	Zona pastorale Valli Gesso e Vermenagna	Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle Fondazione Opere Diocesane Cuneesi
6	Zona pastorale Valle Stura	Santuario Diocesano Sant'Anna di Vinadio Fondazione Opere Diocesane Cuneesi
7	Zona pastorale Valle Grana	Santuario Diocesano San Magno Fondazione Opere Diocesane Cuneesi
8	Zona pastorale Fossano Città	Santuario Diocesano Madre della Divina Provvidenza di Cussanio Fondazione Opere Diocesane Fossanesi
9	Zona pastorale Fossano Pianura	Santuario Diocesano Madre della Divina Provvidenza di Cussanio Fondazione Opere Diocesane Fossanesi